

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 per le quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Amministrazione centrale del tesoro:

- 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
- 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
- 3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
- 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
- 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
- 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

Ragioneria Generale dello Stato:

- 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
- 7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 5957).

Amministrazione centrale del tesoro:

- 3.1.2.7 «Monete metalliche» (cap. 4443);

e Provveditorato Generale dello Stato:

- 6.1.2.2 «Beni e servizi per le amministrazioni dello Stato» (cap. 5033 e 5051).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Segretariato generale:

- 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1125 e 6660);

Affari generali e personale:

- 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6652 e 6661);

Entrate:

- 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6653 e 6662);

Territorio:

- 5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6654 e 6663);

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);
- 4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3500);

Entrate:

4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);

4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3501).

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Affari civili e libere professioni:

4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7001 e 7003);

4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7005 e 7010);

Amministrazione penitenziaria:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8600 e 7004);

5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8605 e 8676);

e Giustizia minorile:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8601, 8603 e 8604);

7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8606 e 8677).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1014);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6001);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6002);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6003);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6004);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6005);

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6006);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6007);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Servizi generali:

20.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» (cap. 1087);

Commissariato:

14.1.1.2 «Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio» (cap. 2501).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Amministrazione centrale del tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Affari generali e personale:

3.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7851);

Entrate:

4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8500);

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8501);

Guardia di finanza:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8502).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7501);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8405);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9004);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9460).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Motorizzazione civile e trasporti in concessione:

2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7202 e 7203);

2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7206).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armi, munizioni e armamenti terrestri:

9.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7010);

Costruzioni armi e armamenti navali:

10.2.1.2 «Ricerca scientifica» (cap. 8551);

Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e speciali:

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8552);

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni:

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8553);

Motorizzazione e combustibili:

13.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8554);

Commissariato:

14.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8555);

Sanità militare:

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8556);

Servizi generali:

20.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8557).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

18. Le somme iscritte alle unità previsionali di base 2.1.2.2. - cap. 1174 - e 4.1.2.8. - cap. 3672 - dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della previdenza sociale non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 14.1.2.2. - cap. 6654 - dello stato di

previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

23. 1 (Ex 24. 1)

Caveri, Bressa, Brugger, Zeller,
Widmann, Detomas.

(A.C. 4356, sezione 24)ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1998-2000, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2792 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1998) (APPROVATO DAL SENATO) (4355)

(A.C. 4355, sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****CAPO I****DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO****ART. 1.**

1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 88.000 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1998 — resta fissato, in termini di competenza, in lire 430.000 miliardi per l'anno finanziario 1998.

2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 86.500 miliardi ed in lire 62.500 miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677 miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il

livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 378.000 miliardi ed in lire 253.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1999 e 2000, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 373.000 miliardi ed in lire 252.000 miliardi.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, sostituire la parola: 88.000, con la seguente: 87.900.

Al comma 2, sostituire le parole: 86.500, 62.500, 80.600, 60.750, con le seguenti: 86.400, 62.400, 80.500, 60.650.

Conseguentemente: all'articolo 2, tabella A, Ministero della pubblica istruzione:

1998: — 100.000;

1999: — 100.000;

2000: — 100.000.

1. 1.

Carazzi, Moroni, De Murtas.

Al comma 1, sostituire la parola: 88.000, con la seguente: 87.950.

Al comma 2, sostituire le parole: 86.500, 62.500, 80.600, 60.750, con le seguenti: 86.450, 62.450, 80.550, 60.7000.

Conseguentemente: all'articolo 2, tabella B, Ministero della pubblica istruzione:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000

Come limite di impegno a favore di soggetti non statali

1. 2.

Carazzi, Moroni, De Murtas.

(A.C. 4355, sezione 2)

**ARTICOLO 2 ED ANNESSE TABELLE
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.272.069 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.982.300 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in

conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 861.500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della scuola è determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del

personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

14. La quota delle risorse da riassegnare, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del Ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stabilita per l'anno 1998 nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del Mezzogiorno in cui più squilibrato è il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI